

Publicato il 13/10/2022

N. 06334/2022 REG.PROV.CAU.
N. 11593/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11593 del 2022, proposto da Pietro Sapia, Stefania Papa, Gennaro Breglia, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 326;

contro

Ordine Nazionale dei Biologi, Ministero della Salute, Ordine dei Biologi della Piemonte Liguria e Valle D'Aosta, Ordine dei Biologi della Lombardia, Ordine dei Biologi del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e Marche, Ordine dei Biologi della Toscana e Umbria, Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo, Ordine dei Biologi della Campania e Molise, Ordine dei Biologi della Puglia e Basilicata, Ordine dei Biologi della Calabria, Ordine dei Biologi della Sicilia, Ordine dei Biologi della Sardegna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi n. 1058 del 28 settembre 2022 recante “Sentenza Consiglio di Stato n. 6771 del 22 agosto 2022. Modifiche al regolamento elettorale”; del Regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Approvato, in via definitiva, dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta del 28 settembre 2022 con delibera n. 1058); - - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi della Calabria del 4 ottobre 2022; - dell'Avviso di convocazione di assemblea per l'elezione e la prima costituzione degli organi dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi della Campania e del Molise in data 4 ottobre 2022, nonché della determina del Commissario straordinario medesimo n. 6 del 4 ottobre 2022; - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 prot. 169/2022 del 28 settembre 2022, pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi dell'Emilia Romagna e della Marche; - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori pubblicati dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi del Lazio, port. 551/2022 del 4 ottobre 2022; - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori pubblicato dal Commissario

Straordinario dell'Ordine Dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta prot. 5/4/3 – 2022; - dell'Avviso di convocazione di assemblea per l'elezione e la prima costituzione degli organi dell'Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, prot. 131/2022 pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi della Puglia e Basilicata il 4 ottobre 2022, nonché della determina del medesimo Commissario straordinario n. 3 adottata in pari data; - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi della Sardegna in data 3 ottobre 2022; - dell'Avviso di convocazione assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 e autenticazione delle liste e singole candidature , prot. 116_2022 pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi della Toscana e dell'Umbria, del 28 settembre 2022; - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, prot. 387/2022 del 29 settembre 2022; - dell'Avviso di convocazione delle assemblee elettorali quadriennio 2022-2026 per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori pubblicato dal Commissario Straordinario dell'Ordine Dei Biologi della Sicilia, prot. Comm. 716.2022 del 30 settembre 2022; - della nota interpretativa - parere prot. 74716-2022 del 21.9.2022 dell'ONB; - della deliberazione n. 1985 del 5 ottobre 2022 dell'Ordine Nazionale dei Biologi di richiesta di rimozione di due commissari straordinari; - di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e/o prodromico, ancorché non conosciuto con ampia riserva di motivi aggiunti nei termini di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

con il ricorso in esame (da qui quarto ricorso) si impugna – chiedendone la sospensiva anche con decreto cautelare monocratico -, tra l'altro, la terza versione del regolamento elettorale, approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi con delibera n. 1058 del 28 settembre 2022 (nonché tutti gli atti presupposti e successivi, in particolare l'indizione delle elezioni da parte dei Commissari Straordinari) nella parte in cui introduce ulteriori modifiche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6771 del 22 agosto 2022, che ha annullato la sentenza TAR Lazio (Sezione Terza) n. 1492/2022 (in esecuzione della quale il Consiglio dell'Ordine aveva adottato con delibera 961 del 21.2.2022 – non oggetto di impugnativa - una ricognizione delle disposizioni annullate), la quale, a sua volta, aveva annullato in parte il primo regolamento elettorale, approvato con delibera n. 834 del 22 luglio 2021, impugnato con ricorso n. 9723/2021 (da qui primo ricorso);

con l'istanza ex art. 56 CPA in esame si chiede la sospensione con misure cautelari monocratiche dell'atto impugnato e si prospetta altresì l'esigenza di riunione per connessione con il ricorso n. 2448/2022 (da qui secondo ricorso), con cui è stata impugnata la delibera n. 901 del 22/12/2021 di individuazione delle assemblee elettorali ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento;

con ordinanza n. 1902/2022 l'istanza cautelare relativa al secondo ricorso è stata accolta esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza di merito (calendarizzata all'UP del 9 dicembre 2022) ritenendo il Collegio che “le censure articolate in ricorso necessitano di un adeguato approfondimento che non è possibile effettuare in sede di sommaria deliberazione cautelare”;

presso la Sezione pende anche il ricorso n. 8475/2022 (da qui terzo ricorso) con cui è stata impugnata la delibera n. 1032 del 04/07/2022 con cui è

modificato il regolamento approvato con la delibera n. 834/2021, impugnata con il primo ricorso, adeguandosi alla sentenza di primo grado (con ordinanza cautelare n. 5701/22 l'istanza di sospensiva è stata respinta anche in questo caso in considerazione della mancanza dell'attualità del periculum paventato) con cui sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento in contestazione;

Ritenuto che l'istanza in esame debba essere respinta considerata la particolare complessità delle questioni sollevate, anche sotto il profilo dell'intreccio processuale con i ricorsi n. 2448 e 8475 del 2022;

Considerata, in particolare, in tale prospettiva:

la natura (regolamentare) degli atti impugnati (e la complessità delle relative questioni del rapporto tra fonti e coordinamento DDMM 15 e 23 marzo 2018 nonché del rapporto tra gli atti in parola) e dei soggetti coinvolti (che investe anche il rapporto tra ente esponenziale e ministero vigilante) nonché della "causa" che ha determinato l'adozione dell'atto gravato in adeguamento al succedersi delle pronunce giurisdizionali intervenute;

Considerata, alla luce degli elementi soprarichiamati, determinante l'esigenza di bilanciamento dei diversi interessi in gioco, in particolare nel delicato momento della vita dell'ordine professionale (che sta procedendo alla sua territorializzazione), che impone di privilegiare la decisione in sede collegiale (anche avvalendosi della possibilità della ricorrente di richiedere l'abbreviazione di termini) in una visione complessiva dell'intera vicenda amministrativa per cui è causa, ostando all'accoglimento le medesime considerazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare n. 1902/2022 (in un momento in cui la situazione era persino meno complicata).

P.Q.M.

Respinge l'istanza in esame.

Conferma, allo stato, la fissazione della camera di consiglio dell'11 novembre 2022 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2022.

Il Presidente
Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.